

**ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI INDIRIZZI
ATTI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
E ALLA CRESCITA PROFESSIONALE DELLE DIPENDENTI
E AD ELEVARE L'EFFICIENZA, L'EFFICACIA, LA QUALITA'
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
PER ANZIANI ED INABILI**

Il giorno 26 febbraio 2008, alle ore 9.00, presso la sede del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta in Piazza Narbonne, 16 ad Aosta, ha avuto luogo l'incontro tra la rappresentanza del CELVA e le Organizzazioni sindacali nelle persone de:

Il Sig. Diego Empereur , Presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta

e


Il Sig. Mauro Pacchiodi, rappresentante del sindacato FP/CGIL

La Sig.ra Sara Chiavazza, rappresentante del sindacato CISL/FP

Il Sig. Claudio Albertinelli, rappresentante del sindacato SAVT/FP

La Sig.ra Ramira Bizzotto, rappresentante del sindacato UIL/FPL

Al termine della riunione viene sottoscritto il seguente accordo in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari per anziani ed inabili composto da 11 articoli e da 4 pagine.



Art. 1 Servizi minimi essenziali

Nell'ambito dei servizi essenziali è garantita l'assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto alle persone affidate ai servizi socio-assistenziali.

In questo senso e in applicazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 dell'Accordo di comparto relativo alla materia in oggetto del 28 luglio 2005, sono garantiti i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali, resi da soggetti pubblici in Valle d'Aosta, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2282 del 23 agosto 2007.

Art. 2 Orario di lavoro

L'orario di lavoro viene determinato in funzione dell'ottimizzazione delle risorse e delle prestazioni ed è articolato sulla base di criteri di flessibilità, con la possibile coesistenza di più sistemi di articolazione (turni, articolazioni settimanali o annuali) e deve tendere ad una programmazione ciclica.

L'orario di lavoro deve garantire l'organica distribuzione dei carichi di lavoro e assicurare la presenza, in determinate fasce orarie, di tutto il personale necessario.

Almeno una settimana prima della fine di ogni mese le dipendenti devono conoscere l'orario di lavoro del mese successivo.

Art. 3 Cambi turno

In caso di particolari, e non differibili, esigenze personali, la dipendente può chiedere ad una collega, non più di tre volte nell'arco di un mese, un cambio turno.

Allo stesso modo, la dipendente può concedere alla propria collega al massimo tre cambi turno ogni mese.

Art. 4 Trasferimenti e mobilità

In caso di situazioni contingenti, non prevedibili, e per motivate esigenze di servizio, l'Ente gestore può attivare il trasferimento di una dipendente all'interno degli uffici e, più in generale, dell'organizzazione del lavoro della Comunità montana.

Il trasferimento deve durare il tempo necessario per rispondere alle esigenze dell'Ente gestore e comunque non più di sei mesi nel corso dell'anno solare.

Compatibilmente con le esigenze e la garanzia del mantenimento della qualità dei servizi erogati, per motivate ragioni di carattere personale o familiare (anzianità, residenza, malattia, ecc.) la dipendente può chiedere la mobilità interna relativa ai servizi socio-assistenziali gestiti a livello di Comunità montana.

Non possono accedere al trasferimento volontario o alla mobilità interna le dipendenti interessate da interventi formativi.



Art. 5 Recupero festività lavorate

La festività infrasettimanale può essere compensata con equivalente riposo da effettuarsi nei 60 giorni successivi, da concordarsi con la referente della struttura o gli uffici preposti, rispettando le esigenze di servizio o, a richiesta della dipendente, con la corresponsione dello straordinario.

Art. 6 Lavoro notturno

Per la dipendente che svolge il lavoro notturno il riposo deve essere fruito nel giorno successivo a quello lavorato.

Per situazioni contingenti e non prevedibili, con riguardo alle esigenze degli utenti dei servizi, alla dipendente che ha svolto il turno notturno può essere richiesto il recupero del riposo nella settimana successiva, in un giorno concordato con la referente di struttura o con gli uffici preposti.

Art. 7 Utilizzo delle ferie


La giornata lavorativa deve essere considerata l'unità di misura sulla quale calcolare le ferie spettanti alla dipendente.

Art. 8 Attività di assistenza socio-sanitaria

Sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5107 del 30 dicembre 2003 recante "Approvazione dello standard formativo dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) e del relativo percorso formativo" e, in particolare, della scheda di descrizione attività n. 1 – Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero, il personale in servizio deve svolgere, tra le altre, le seguenti operazioni:

- somministrare la terapia orale prescritta e il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
- aiutare, nella preparazione delle prestazioni sanitarie, le figure professionali dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione,...);
- attuare interventi di primo soccorso;
- effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse.

In via transitoria, con riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 2282 del 23 agosto 2007, in attesa della conclusione dei corsi di riqualificazione, le prestazioni rese dalle assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e quelle delle assistenti non in possesso della qualifica stessa, dipendenti o collaboratrici con i soggetti pubblici gestori dei servizi, sono considerate equiparate alle prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari (OSS).



Art. 9 Sedi di lavoro

Si riconferma la indicazione contenuta nel protocollo di intesa sottoscritto dalle parti il 6 luglio 2006.

"In sede di definizione del contratto individuale, il datore di lavoro (l'Ente gestore) deve individuare una o più sedi di lavoro, di norma non più di tre, sia per chi presta servizio a domicilio, sia per chi lo presta in microcomunità".

Art. 10 Corsi di riqualificazione in operatore socio-sanitario (OSS)

Il percorso di riqualificazione in operatore socio-sanitario (OSS), definito con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 in data 23 agosto 2007, riguarda le assistenti domiciliari e dei servizi tutelari in servizio, prive di qualifica conseguita in seguito a percorsi formativi.

Ai corsi di riqualificazione potrà partecipare tutto il personale in servizio, alla data del presente accordo, che abbia presentato domanda di preiscrizione entro il mese di settembre 2006 e le dipendenti che non ne hanno fatto richiesta a causa di oggettive giustificazioni (assenza per malattia, ritardo imputabile all'Ente gestore, altri motivi documentabili).

I corsi di riqualificazione costituiti, preferibilmente, da 25 partecipanti saranno organizzati con l'accorpamento di più Comunità montane:

- primo gruppo, Comunità montane Valdigne – Mont Blanc, Grand Paradis e Grand Combin;
- secondo gruppo, Comune di Aosta e Comunità montana Mont-Emilius;
- terzo gruppo, Comunità montane Monte Cervino, Evançon, Monte Rosa e Walser-Alta Valle del Lys.

Se il numero di corsisti lo consentirà almeno un corso di 160 ore potrà essere svolto in Bassa Valle.

L'effettuazione delle 70 ore di tirocinio previsto per ogni tipologia di percorso potranno essere svolte non solo in ambito ospedaliero ma all'interno delle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) di Antey-Saint-André e di Aosta.

I percorsi di riqualificazione si concluderanno, in linea di massima, entro l'anno 2010.

I criteri e le modalità da stabilire per individuare le dipendenti partecipanti ai corsi di riqualificazione dovranno essere ispirati al principio della territorialità, privilegiando l'anzianità di servizio.


I corsi saranno svolti al di fuori dell'orario di lavoro prevedendo l'erogazione di un gettone orario di presenza di importo lordo pari a euro 4,17. Per i corsi organizzati con finanziamenti regionali il gettone di presenza sarà corrisposto dagli Enti gestori.

E' facoltà di ciascuna Amministrazione consentire la partecipazione del proprio personale al corso di riqualificazione in orario di lavoro, garantendo in questo modo la normale erogazione del servizio; in tale caso non sarà erogato il gettone di presenza sopraccitato.

In ogni caso gli Enti gestori agevolano la partecipazione al corso di riqualificazione, in maniera flessibile, favorendo l'utilizzo dei recuperi e dei cambi turno e utilizzando, su richiesta delle dipendenti, il congedo ordinario e l'aspettativa non retribuita.

I corsi di riqualificazione non dovranno, di regola, essere programmati nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

In via transitoria, sino al termine dei percorsi di riqualificazione di tutto il personale interessato e alla stipula di un nuovo accordo, il personale in servizio, quello in possesso



della qualifica di OSS, conseguita in seguito al percorso formativo, e quello non ancora riqualficato, dovrà svolgere le medesime prestazioni e le stesse mansioni sia quelle indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona sia quelle di tipo alberghiero.

Art. 11 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento al protocollo d'Intesa relativo alle assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST) appartenenti al comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto dalle parti in data 6 luglio 2006.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Diego Empereur, presidente del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta

Sig. Mauro Pacchiodi, rappresentante del sindacato FP/CGIL

Sig.ra Sara Chiavazza, rappresentante del sindacato CISL/FP

Sig. Claudio Albertinelli, rappresentante del sindacato SAVT/FP

Sig.ra Ramira Bizzotto, rappresentante del sindacato UIL/FPL